

n. 2060\2015 V.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

composta dai Magistrati

Dott.ssa Manuela Farini
Dott.ssa Liliana Guzzo
Dott.ssa Anna Maria Marra

Presidente
Giudice
Giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta sul ricorso ex art. 2409 c.c. proposto da

- A, rapp. e difeso dall'avv. ~~X~~
- B, rapp. e difeso dall'avv. ~~AVV X~~
- C, rapp. e dif. dall'Avv. Y

nei confronti di

- D, rapp. e dif. dall'Avv. Z

e

- E s.p.a. Trasporti Combinati, in persona del curatore speciale Avv. F
- rapp. e df. dal medesimo Avv. F

osserva quanto segue.



Con ricorso ex art. 2409 c.c. i **A**, **B** e **C**, nella veste di sindaci effettivi di **E** s.p.a. Trasporti Combinati [d'ora innanzi per brevità solo **E** s.p.a.], società operativa principalmente nell'attività di spedizione, esponevano di essere stati informati dal responsabile amministrativo, **G** che, in occasione di una verifica della Guardia di Finanza ai fini delle imposte dirette, dell'i.v.a. e degli altri tributi, era stato redatto un primo processo verbale di verifica, datato 10 marzo 2015 (doc. 6), da cui emergeva che nell'ufficio amministrazione era stata rinvenuta "una cartellina trasparente contenente modelli di fatture in bianco della **H** S.A. di Lugano (CH)", "un plico relativo alla chiavetta codici (Token) della Banca **I** Online, contenente, tra l'altro, le procedure per l'home banking del conto corrente intestato alla **L** LCC di Dubai" e "alcuni timbri relativi ad altre società", in particolare delle società estere **E** International Shipping Llc., **M** Ben Ali, **N** D.O.O., **O** International Services e della società italiana **P** s.r.l., materiali sintomatici di possibili gravi criticità amministrative e destinati a rimanere ignoti ad essi esponenti nell'esercizio della normale attività ispettiva e di controllo.

Aggiungevano i ricorrenti di aver richiesto all'amministratore unico **D** immediati chiarimenti e spiegazioni con e-mail del 30 marzo 2015, di aver poi proceduto all'audizione di **G**, il quale aveva dato risposte non esaustive e limitate ad alcuni aspetti, per il resto rimandando all'amministratore, il quale, nella sostanza si era sottratto a rendere i chiarimenti richiesti accampando l'impossibilità di accesso alla documentazione detenuta dalla Guardia di Finanza e, pur espressamente sollecitato in tale direzione dagli esponenti, aveva omesso di presentare a quest'ultima istanza di accesso alla documentazione, di aver convocato, vista la situazione di stallo venutasi a creare, l'assemblea per il 14 maggio 2015 con all'ordine del giorno comunicazioni in ordine alla verifica iniziata dalla Guardia di Finanza, al comportamento dell'amministratore ed in ordine all'opportunità di adozione di delibere sul mantenimento del medesimo nella carica.

Atteso l'esito dell'assemblea, la quale aveva respinto la proposta sindacale di revoca della carica al **D** con nomina di nuovo organo amministrativo che collaborasse con il collegio sindacale, e considerato che il **D** aveva proseguito la condotta di intralcio della funzione dell'organo di controllo, i sindaci spiegavano di essersi determinati alla denuncia al Tribunale dei fatti per l'adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c., essendovi il fondato sospetto del compimento da parte dell'amministratore di gravi irregolarità nella gestione potenzialmente dannose per la società e, in particolare, chiedevano venisse ordinata l'ispezione dell'amministrazione di **E** s.p.a..




Si costituiva **D** contestando che al caso di specie potesse trovare applicazione l'art. 2409 c.c. non essendo ravvisabili irregolarità gestorie e difettando in ogni caso la sistematicità delle irregolarità denunciate e la produzione di rilevanti effetti sul patrimonio e sui rapporti della società con i terzi e con i soci; in fatto contestava gli addebiti posto che egli stesso aveva consegnato in data 29 aprile 2015 alla Guardia di Finanza procedente la richiesta di accesso agli atti redatta dal sindaco dott. **B**, datata 9 aprile 2015, ed aveva informato il sindaco **A** del rifiuto opposto dalla Guardia di Finanza.


Rilevata la sussistenza dei presupposti ex art. 78 c.p.c., il Collegio designava alla società un curatore speciale nella persona dell'avv. **F** ed assegnava termine per la notifica del ricorso al ridetto curatore.

E s.p.a., in persona del curatore speciale designato, si costituiva e sosteneva, con ampie ed articolate argomentazioni, che nel caso di specie potesse trovare applicazione l'istituto disciplinato dall'art. 2409 c.c. attesa la presenza per un verso di una condotta di impedimento allo svolgimento dei compiti propri dei sindaci, riconducibile nell'alveo della nozione di gestione dell'impresa intesa quale attività di amministrazione, sia pure non qualificabile in termini di gestione di impresa in senso stretto, e per altro verso dell'indubbio pregiudizio suscettibile di derivare dalla condotta lamentata, concretatasi in una relazione ex art. 2429 c.c. ove si era espresso parere sfavorevole all'approvazione del bilancio per l'impossibilità del concreto assolvimento della funzione di controllo della società, situazione idonea a condizionare i rapporti con i terzi e in specie con le banche, istituzionalmente tenute ad esaminare il bilancio con i suoi allegati per esempio in occasione della concessione o dei rinnovi degli affidamenti; preso atto della nomina *medio tempore* di un nuovo amministratore in data 30 luglio 2015, con riguardo agli effetti previsti dall'art. 2409, co. 3, c.c. il curatore speciale segnalava che si sarebbe tenuto conto delle iniziative intraprese dal medesimo nelle more dell'udienza fissata per la prosecuzione al fine di valutarne l'adeguatezza e concludeva non opponendosi alle istanze del collegio sindacale.

I sindaci, con riguardo alla nomina di nuovo amministratore, contestavano la idoneità del nuovo amministratore tanto più che il medesimo non aveva adottato alcuna iniziativa, neppure quella di trasmettere all'organo di controllo il processo verbale di constatazione, sicché permaneva la violazione del dovere di comunicazione, informazione e collaborazione da parte dell'amministratore; si opponevano, pertanto, alla sospensione del procedimento insistendo nelle proprie conclusioni.



In udienza  sosteneva la propria estraneità al procedimento a seguito della cessazione dalla carica.

Si dà atto della circostanza che, in data 7 ottobre 2015, l'amministratore di nuova nomina  presentava istanza di revoca del curatore speciale essendo venuta meno il conflitto di interessi ex art. 78 c.p.c. e di fissazione di nuova udienza alla società per la costituzione con il nuovo amministratore in carica.

In primo luogo va esaminata l'istanza del nuovo amministratore di riesame della sussistenza delle ragioni di designazione di un curatore speciale alla società.


Si premette che l'art. 2409 c.c. nella nuova formulazione prevede espressamente che il ricorso deve essere notificato anche alla società, oltre che ai destinatari della denuncia (amministratori e/o sindaci).

Ciò che la norma, dunque, richiede è che la denuncia sia notificata alla società.

Ove il ricorso sia diretto contro gli amministratori, sussiste una condizione di conflitto di interessi ex art. 78 c.p.c. con la necessità di designazione alla società di un curatore speciale presso cui procedere alla notifica del ricorso.

Per tale motivo in prima udienza il Collegio ha proceduto alla designazione del curatore speciale a cui il ricorso è stato effettivamente notificato a cura dei sindaci ricorrenti.

Tale adempimento ha soddisfatto la prescrizione contenuta nell'art. 2409 c.c. e non necessita di ripetizione, neppure in ipotesi di successiva designazione di nuovo amministratore.

Tanto premesso, nel caso di specie -nelle more della udienza fissata per la discussione, fissata in data 24 settembre 2015, poi rinviata d'ufficio all'8 ottobre 2015, per consentire la notifica del ricorso al curatore speciale- con delibera del 30 luglio 2015 è stato designato un nuovo amministratore essendo venuto a scadenza il precedente amministratore  destinatario della denuncia.



Come si dirà in prosieguo, la nomina del nuovo amministratore non appare idonea a giustificare la sospensione del presente procedimento. Ne consegue che a tutt'oggi non vi è motivo di revoca della designazione del curatore speciale.

Va poi detto che non sono venute meno le ragioni della denuncia rivolta a **D** il quale non può considerarsi estraneo al procedimento per il fatto di non ricoprire più la carica di amministratore di **E**-s.p.a. essendo evidente che -sia pure allo scopo di regolamentare le spese di lite- si rende necessaria la sua partecipazione alla fase di accertamento delle irregolarità denunciate.

Tornando sulla questione degli effetti della nomina del nuovo amministratore, si rileva che è stato nominato quale amministratore unico **Q** già dipendente della società.

Ebbene, non ogni sostituzione dell'amministratore destinatario di denuncia è idonea a provocare le conseguenze dell'art. 2409, co. 3, c.c. il quale prevede: *"Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinati il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivino senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute."*

Intanto la soluzione endoprocessuale della situazione conseguente alle denuncia di gravi irregolarità può sostituire l'intervento giudiziale in quanto ricorrano i presupposti richiesti dalla norma.

Nel caso di specie, quanto al profilo dell'adeguatezza non è dato conoscere quali siano i titoli o l'esperienza del nuovo amministratore.

Si consideri, peraltro, che l'intraneità del dott. **Q** alla società, della quale egli è stato dipendente, non offre garanzie di indipendenza sì da poter confidare sul risultato dei suoi accertamenti in ordine alla sussistenza delle irregolarità denunciate ed in ordine ai rimedi per superarle.

Inoltre, nel tempo intercorso tra l'investitura nella carica e l'udienza di discussione il dott. **Q** non ha adottato alcuna iniziativa diretta né a sanare il deficit di informazioni al collegio sindacale, puntualmente desumibili dalla documentazione allegata al ricorso, né ad indicare le criticità emerse dalla verifica fiscale; si è preoccupato unicamente di far pervenire al Tribunale, peraltro solo in data antecedente all'udienza, istanza con cui ha segnalato l'opportunità di riesame della designazione del curatore speciale e, ritenendone evidentemente venuti meno i presupposti, ha chiesto l'assegnazione



di termine alla società per la costituzione con il nuovo amministratore mentre ben avrebbe potuto partecipare all'udienza e chiedere di essere ascoltato sui profili oggetto di denuncia, portando al Tribunale un contributo di conoscenza.


Tale condotta smentisce di per sé i requisiti di adeguatezza professionale e di adeguatezza dell'impegno necessario nel ricercare ed eliminare le violazioni contestate richiesti dall'art. 2409, co. 3, c.c.. per farsi luogo a proficua sospensione del procedimento.

Deve ora esaminarsi il contenuto della denuncia.

L'impedire ai sindaci o il frapporre ostacoli all'esercizio da parte di essi delle funzioni di loro competenza costituisce presupposto per la denuncia ex art. 2409 c.c. poiché è indubitabile che una gestione che si svolga in assenza di adeguato controllo, ed anzi per meglio dire, ostacolando un adeguato controllo, è potenzialmente dannosa per la società e questo anche alla luce della nuova formulazione della norma che non si limita più a richiedere, quale presupposto legittimante l'intervento dell'autorità giudiziaria, gravi irregolarità nella gestione suscettibili di arrecare danno alla società.

Nel caso di specie, peraltro, la circostanza che ha mosso i sindaci è un rilievo contenuto nel verbale di apertura della verifica della Guardia di Finanza da cui emergeva l'esistenza di documenti di cui essi non avevano avuto conoscenza né mai avrebbero potuto averla atteso il luogo in cui i documenti erano stati rinvenuti.




Il rilievo di per sé costituisce un fondato sospetto di una irregolarità gestoria di rilevanza fiscale idonea a giustificare il presente ricorso.


Su tali emergenze i sindaci hanno subito richiesto al  chiarimenti e accesso ai documenti.


IL D: si è sostanzialmente trincerato dietro la verifica in corso e la detenzione dei documenti da parte della Guardia di Finanza costringendo i sindaci alla presentazione di una richiesta di accesso rigettata in quanto non proveniente dal contribuente o da soggetti delegati (doc. 15 di parte ricorrente).

A quel punto l'amministratore avrebbe potuto presentare domanda ma non lo ha fatto, se non sollecitato dal Tribunale in occasione della prima udienza e a verifica già chiusa, così rallentando la cognizione dei documenti da parte dei sindaci, i quali all'udienza di discussione non avevano ancora conoscenza dell'esito della verifica fiscale.



D'altra parte il  il quale -in occasione di verifica sindacale convocata con urgenza dall'organo di controllo per il 3 aprile 2015 (doc. 8 di parte ricorrente)- pur essendo stato direttamente interpellato dai sindaci si allontanava "per ragioni di lavoro" lasciando da solo il responsabile amministrativo  a fornire i chiarimenti richiesti e successivamente si sottraeva a doverose spiegazioni, anche minime ed essenziali, per esempio in ordine alla singolare allocazione di parte della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza presso la sua postazione ed in particolare all'interno di una sua valigetta, circostanza che il  ha dichiarato di ignorare.

In ogni caso, la dedotta impossibilità di ottenere dalla Guardia di Finanza copia della documentazione, addotta dal  è priva di fondamento, come segnalato dal curatore della società, sia alla luce dell'art. 12 l. n. 212\2000 sia alla luce dello stesso processo verbale di verifica datato 19 marzo 2015 (doc 6 di parte ricorrente) ove l'amministratore era stato reso edotto della facoltà di "richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito a fini della verifica, previa adozione, da parte dei verbalizzanti, delle misure cautelative ritenute più idonee ... omissis ...".

La condotta ostativa tenuta dall'amministratore  a fronte delle richieste dei sindaci persuade del fatto che essa sia stata preceduta da una condotta di occultamento dei documenti e dei fatti ad essi sottesi sì da escludere che la condotta denunciata possa essere considerata occasionale ed episodica.

L'amministratore, in sintesi, non ha risposto alle richieste dei sindaci né si è messo poi nella condizione di poter fornire copia di essi per ogni utile valutazione non essendosi attivato per la richiesta di copia dei documenti alla Guardia di Finanza.

Neppure costituendosi in giudizio il predetto ha spiegato le circostanze in cui i documenti sono stati rinvenuti dalla Guardia di Finanza e sono stati ritenute sospette; tanto meno ha chiarito a quali fatti essi si riferissero.


L'amministratore di nuova nomina a sua volta è rimasto inerte e non si è attivato per l'acquisizione delle notizie richieste dai sindaci e la trasmissione ad essi delle informazioni e dei documenti richiesti; non si è attivato nel trasmettere ai sindaci il processo verbale di constatazione nonostante le indagini tributarie si siano da tempo concluse; dell'esito della verifica fiscale non si sa nulla.



La condotta denunciata è pertanto attuale.





Si aggiunga che il comportamento di ostacolo all'esercizio da parte dei sindaci delle funzioni di ispezione e controllo è suscettibile di provocare un danno alla società in termini di credibilità poiché, come esemplificativamente segnalato dalla società in persona del curatore speciale, l'approvazione del bilancio privo della relazione dei sindaci, fatto già verificatosi, costituisce un segnale non tranquillizzante per i terzi che con la società vengano in contatto e può essere foriera di danni economici.

Conclusivamente va ravvisato il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione potenzialmente idonee ad arrecare danno alla società.

Quale primo provvedimento conseguente alle considerazioni che precedono va ordinata l'ispezione della società da eseguirsi da parte del dott. 


In particolare il dott.  → accerterà il contenuto dei documenti indicati da sindaci ed elencati nel verbale di verifica sindacale del 3 aprile 2015 (doc. 8 di parte ricorrente), → condurrà indagini al fine di chiarire i profili di criticità segnalati dai sindaci nel medesimo verbale, il contenuto dei documenti elencati nella comunicazione e-mail datata 9 aprile 2015, indirizzata da sindaci all'amministratore  (doc. 10), → più in generale verificherà gli esiti della verifica fiscale avviata il 19 marzo 2015 e chiusasi il 29 luglio 2015, le irregolarità emerse e le iniziative intraprese dagli amministratori a seguito delle contestazioni, → indicherà, infine, i rimedi da adottarsi nell'interesse della società.

P.Q.M.

disporre l'ispezione dell'amministrazione della società  s.p.a. Trasporti Combinati affidando l'incarico al dott.  quale:

→ accerterà il contenuto dei documenti indicati da sindaci ed elencati nel verbale di verifica sindacale del 3 aprile 2015 (doc. 8 di parte ricorrente),



→ condurrà indagini al fine di chiarire i profili di criticità segnalati dai sindaci nel medesimo verbale, il contenuto dei documenti elencati nella comunicazione e-mail datata 9 aprile 2015, indirizzata dai sindaci all'amministratore  (doc. 10 di parte ricorrente),


→ più in generale verificherà gli esiti della verifica fiscale avviata il 19 marzo 2015 e chiusasi il 29 luglio 2015 ed in particolare le irregolarità emerse nonché le iniziative intraprese dagli amministratori a seguito delle contestazioni,

→ indicherà, infine, i rimedi da adottarsi nell'interesse della società.

concede il termine di 60 giorni dall'accettazione dell'incarico per il deposito della relazione;

fissa l'udienza collegiale del 18 febbraio 2016 ore 10.30 per sentire le parti sugli accertamenti eseguiti e sui risultati emersi dall'ispezione e sulle iniziative conseguenti;

dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

manda alla Cancelleria per la comunicazioni alle parti ed al dott. 

Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente
(dott.ssa Manuela Farini)

